

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Valutazione di compatibilità dei PGT dei Comuni

Il piano territoriale regionale (approvato con deliberazione C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010) “*esercita gli effetti indicati all’art. 20 della l.r. 12/2005*” (e, cioè, esercita tutti i suoi effetti) dal 17 febbraio 2010 (come ricorda la [comunicazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 29 del 25 febbraio 2010](#), pubblicata sul BURL n. 9 del 3 marzo 2010). Il PTR, invece, è stato pubblicato non sul BURL, ma *on line*.

Al riguardo si deve confidare che il PTR sarà diffuso nella sua edizione definitiva. La ricerca *on line* è stata, almeno per noi, non agevole; nel sito regionale siamo riusciti a trovare solo la delibera di approvazione che reca le controdeduzioni, non il testo integrale finale. Un comunicato, trovato successivamente, annuncia che gli elaborati del PTR, integrati a seguito della d.C.R. del 30 luglio 2009, n. 824 e della d.C.R. del 19 gennaio 2010, n. 951 “*verranno pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, supplemento straordinario, e saranno resi disponibili on line*”. Poi qualcuno spiegherà come possa produrre effetti un testo non ancora pubblicato nella sua integralità.

Comunque, stando alla menzionata comunicazione, dal 17 febbraio in avanti, “*qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del Comune nel documento di piano, lo stesso (cioè il Comune: n.d.r.) è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo, e 7, secondo periodo*” ([art. 13, comma 8, della L.R. n. 12/2005](#)).

E perciò il Comune deve trasmettere alla Regione, “*contemporaneamente al deposito*”, il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole, così da consentire alla Regione di valutare, garantendo il confronto con il Comune interessato, “*esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale...entro 120 giorni dal ricevimento*” (art. 13, comma 5, primo periodo).

Ricevuta la valutazione di compatibilità regionale, il Comune, “*a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato nel caso in cui*” la Regione “*abbia ravvisato elementi di incompatibilità ...*” (art. 13, comma 7, secondo periodo).

Ma l’obbligo di trasmissione e di assoggettamento alla procedura di compatibilità regionale con il PTR riguarda esclusivamente i Comuni interessati, anche solo parzialmente, dalle previsioni del PTR relative alla “*realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità*” oppure dalle previsioni del PTR “*inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale*” (art. 20, comma 4, della L.R. n.12/2005), previsioni che “*hanno, qualora ciò sia previsto dal*

piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta...nel PGT" (comma 5 della medesima norma).

Probabilmente non sarebbe stato facile individuare, con la dovuta certezza, i Comuni come sopra obbligati. La Regione è perciò venuta in soccorso fornendo l'elenco dei Comuni tenuti, elenco che sarà aggiornato annualmente in relazione - c'è da ritenere - ad eventuali modifiche del PTR. La comunicazione n. 29 del 25 febbraio 2010 contiene infatti in allegato l'elenco dei "*Comuni tenuti ad inviare il PGT (o sua variante) in Regione*".

La mancata espressione della valutazione regionale nel termine di 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione consente al Comune di considerare la valutazione stessa come "*espressa favorevolmente*"; una valutazione formulata successivamente allo scadere del termine può perciò aversi solo in sede di eventuale autotutela che va esercitata in tempo utile, prima dell'approvazione.

Per questo incombente, il Comune obbligato deve provvedere con sollecitudine all'invio degli atti del PGT adottati in modo che i 120 giorni possano concludersi prima della scadenza del diverso termine di 90 giorni entro il quale il Comune deve esaminare e controdedurre le osservazioni (art. 13, commi 4, 5 e7, della L.R. n. 12/2005). Certamente, se la Regione dovesse avanzare una richiesta istruttoria di integrazione o di chiarimenti, il menzionato termine di 120 giorni dovrebbe considerarsi interrotto con la conseguente difficoltà che il termine stesso, una volta tornato a decorrere, venga a scadere prima di quello suddetto di 90 giorni.

Ciò significa che l'invio alla Provincia ed alla Regione va fatto quanto prima, non essendo la "*contemporaneità*" prevista dal comma 5 in alcun modo sanzionata. Peraltro è bene preparare preventivamente la trasmissione in modo da essere certi della sua completezza, chiedendo tutti i chiarimenti utili ai competenti uffici provinciali e regionali così da evitare l'incidente dell'interruzione del termine.

Ulteriore problema è quello di stabilire se eventuali modifiche del Documento di Piano volte a recepire le indicazioni della valutazione di compatibilità regionale o provinciale siano o meno soggette a VAS.

Da un lato, infatti, si potrebbe sostenere che, essendo sia il PTCP che il PTR già stati sottoposti a VAS, non sarebbe necessario effettuare la valutazione anche per le previsioni dei piani comunali che ne recepiscano le prescrizioni. Ma, d'altro lato, l'equilibrio e la sostenibilità di un PGT possono ben essere modificati anche dal recepimento di una previsione provinciale o regionale. E perciò, salvi i casi di ridotta portata nei quali appaia palesemente non necessaria un'integrazione del procedimento VAS, la presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi implica che il Comune disponga la convocazione di un'ulteriore conferenza al fine di consentire all'autorità competente per la VAS di formulare un "*parere motivato finale*". Tale parere costituirà il presupposto per la conclusione del

procedimento di approvazione del documento di piano (cfr. il punto 6.10 e l'allegato 1.a alla d.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi ...").

Un ultimo problema: eventuali modifiche del Documento di Piano volte a recepire le indicazioni della valutazione di compatibilità regionale o provinciale non sono, in via generale, soggette a nuova pubblicazione stante quanto disposto dal comma 9 dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005. Ciò nonostante, è prudente che sia compiuta un'attenta valutazione della portata delle modifiche e della loro incidenza su posizioni giuridiche di soggetti che non abbiano avuto modo di formulare eventuali osservazioni concludendo nel senso che la ripubblicazione sia necessaria solo in presenza di modifiche particolarmente consistenti e quindi in grado di innovare sensibilmente il Documento di Piano.

Finisse qui, sarebbe - tutto sommato - semplice. Non è però chiaro se l'elenco comprenda tutti i Comuni il cui territorio sia interessato anche da "*prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR*". Anzi, la frase finale del punto 2 della ricordata comunicazione n. 29 del 25 febbraio 2010 (frase ripetuta al quarto capoverso del successivo punto 3) fa pensare che l'elenco non tenga conto delle "*prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio*" e che pertanto ciascun Comune debba esaminare il PTR per verificare se il proprio territorio sia o meno interessato dalle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 76 della L.R. n. 12/2005. In caso affermativo, il Comune deve anzitutto recepire tali prescrizioni in quanto "cogenti" per il PGT ed avviare poi il percorso della verifica di compatibilità. Nel recepimento, il Comune dovrà introdurre anche "*le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR*", tenendo conto che "*i limiti della proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo*" (art. 77 della L.R. n. 12/2005) nonché della esigenza partecipativa di cui al secondo comma del medesimo art. 77.

Quanto alla tutela del paesaggio va ricordato che la stessa è oggetto di disciplina specifica del Piano delle Regole (art. 10, comma 1, lett. e), sub. e.2), nonché comma 4, lett. b), della L.R. n. 12/2005) ed in quanto tale non è soggetta alla verifica di compatibilità. La medesima materia, però, è oggetto anche del Documento di Piano (art. 8, comma 1, lett. a) e b) nonché secondo comma, lett. a), b), e), e-quater), L.R. n.12/2005), soggetto, invece, alla menzionata verifica.

Milano, 22 marzo 2010

Andrea Bagnasco, Michele Schiavulli, Mario Viviani, avvocati